

## MACROGRUPPO CONVENUTO

---

### TRIBUNALE DI ASTI

#### COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

proc. n. 001/2022 R.G.- sez. O-Z - Giudice dott.

Per Di.No.Co. s.r.l., (P. Iva 12345678910), in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Davide Hicks, con sede in Alessandria, via Farinata n. 44, elettivamente domiciliata in Alessandria, via Farinata n. 44, presso lo studio dell'Avv. Better call Saul, c.f. BTTSLA70A01L219H, del foro di Torino (p.e.c.: [bettercallsaul@pec.it](mailto:bettercallsaul@pec.it)) che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce, unitamente agli avv.ti:

- *Riccardo Zinetti, 945993*
- *Tommaso Zerbola, 949934*
- *Edoardo Parlanti Garbero, 950634*
- *Chiara Saggiorato, 945251*
- *Elise Versino, 924828*
- *Daniela Torchio, 949354*
- *Emanuele Ippolito, 868213*

-convenuta-

### CONTRO

La sig.ra Eleonora Carrera, c.f. CRRLNR70S57A479K, residente in Asti, via Roma n.17, rappresentata e difesa dagli avv.ti Serena Schiavon, Michela Rossi, Gaia Russo e Alberto Roncadin.

-attore-

### PREMESSO CHE

Con atto di citazione notificato in data 13 marzo 2022 la sig.ra Eleonora Carrera ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Asti la Concessionaria Di.No.Co. s.r.l., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "in via principale: condannare il convenuto Di.No.Co s.r.l. al risarcimento del danno ex art. 1490 ss. cc. per un importo pari a 16.180 €, per i motivi esposti in narrativa, o ad altro importo ritenuto di giustizia; in via subordinata,

condannare il convenuto Di.No.Co s.r.l. alla riduzione del prezzo versato ai sensi degli artt. 133 ss. cod. cons. per un importo pari a 16.180 €, per i motivi esposti in narrativa, o ad altro importo ritenuto di giustizia”.

Con il presente atto si costituisce nel presente giudizio la Di.No.Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, contestando integralmente quanto sostenuto da controparte, in quanto infondato, per le seguenti ragioni in

### FATTO

- a) In data 9 novembre 2021 la sig. Eleonora Carrera residente ad Asti si recava presso la concessionaria Di.No.Co. s.r.l., con sede ad Alessandria e acquistava il veicolo Willys Jeep 4x4 del '46 per un prezzo complessivo di € 25.000,00 interamente corrisposto a mezzo assegno bancario emesso con partita iva dell'attrice (doc. 01);
- b) Il veicolo in questione aveva subito diverse modifiche da parte dei precedenti proprietari ed era stata acquistata nel 2020 dal concessionario;
- c) Il giorno successivo all'acquisto, la sig. Carrera si recava presso il centro commerciale Parco Dora in Torino e, nell'eseguire una manovra di posteggio, il veicolo si ribaltava su un fianco. Al fatto non assistevano testimoni, fatta eccezione per l'amico Saetta McQueen, che era con lei a bordo del veicolo;
- d) In seguito all'accaduto, la sig. Carrera ha chiesto una perizia tecnica al sig. Carl Attrezzi, il quale ha indicato come cause dell'incidente il distacco della testa della barra di accoppiamento del veicolo (doc. 02);
- e) il veicolo venduto dalla signora Carrera aveva superato tutti i controlli che normalmente venivano effettuati ai veicoli usati prima di essere messi in commercio;
- f) non erano state apportate dal concessionario ulteriori modifiche all'assetto rispetto a quelle già effettuate dai precedenti proprietari e regolarmente denunciate nel libretto (doc. 03);
- g) il modello in questione era specificatamente destinato alla guida fuoristrada e non a quella cittadina, come risultava dal libretto (doc. 03);
- h) la sig.ra Carrera, all'atto dell'acquisto, si era detta del tutto soddisfatta della prova su strada, non riscontrando alcuna anomalia nella guida;
- i) il sig. Davide Hicks, dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento del danno, ha cercato di contattare la sig. Carrera telefonicamente per trovare un compromesso senza ricevere alcuna risposta e, in seguito, ha contattato la stessa con una mail in data 24 gennaio 2022, anche in questo caso senza ricevere alcun riscontro (doc. 04).

### IN DIRITTO

#### **1- Sull'incompetenza territoriale del Giudice adito**

In via preliminare, si eccepisce il difetto di competenza per territorio del giudice adito. Il tribunale civile di Asti è privo di competenza a pronunciare sulla domanda proposta dall'attore, in quanto la competenza spetterebbe al Tribunale di Alessandria, essendo l'acquirente un professionista, avendo acquistato il veicolo mediante partita iva, come risulta dall'allegata documentazione (doc. 01).

## **2- Sull'improcedibilità della domanda**

Si contesta l'improcedibilità della domanda per il fatto che non sia stato esperito previamente il tentativo di negoziazione assistita, obbligatoria per le domande di condanna al pagamento di somme inferiori ad € 50.000,00 a qualunque titolo richiesto (ex art. 2 co.1, d.l. 132/2014)

## **3- Sull'infondatezza delle domande di parte attrice, sull'an.**

Al momento dell'acquisto il veicolo non presentava alcun problema, avendo superato tutti i controlli. Appare alquanto inverosimile che durante una semplice manovra di posteggio il veicolo non solo fosse diventato del tutto incontrollabile, ma avesse addirittura dato il giro su se stesso. A ciò si aggiunga che il veicolo ha superato tutte le prove su strada e la stessa ricorrente si è ritenuta soddisfatta al momento dell'acquisto delle prestazioni e della funzionalità del fuoristrada. Ne consegue, pertanto, sia l'assenza di vizi dell'autoveicolo sia l'assenza di colpa del venditore (requisito soggettivo, questo, necessario all'accoglimento della domanda avversaria).

Da ultimo, risulta improbabile immaginare la completa assenza di testimoni, che possano confermare la versione dell'attore, al momento dell'accaduto.

## **4- Sull'infondatezza delle domande di parte attrice, sul quantum.**

Tutto quanto sopra esposto, la richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice risulta priva di fondamento.

A mero scrupolo difensivo, si evidenzia che:

1. risulta ingiustificata la richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato utilizzo del mezzo per recarsi sul luogo di lavoro, in quanto il veicolo non avrebbe comunque potuto circolare in Torino in base alle norme relative all'inquinamento vigenti e quindi non si sarebbe potuto produrre alcun danno;
2. parimenti, appare altresì infondata la richiesta di risarcimento del pagamento del bollo, in quanto si ritiene necessario che l'attore provi l'effettività del danno derivante da fermo tecnico;
3. da ultimo, si contesta la risarcibilità della consulenza tecnica di Carl Attrezzi, in quanto spesa di parte non indennizzabile in questa sede ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

## **5- Sulla chiamata del terzo.**

Infine, il convenuto, nonostante l'evidente infondatezza della domanda, intende comunque chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. la società di assicurazioni Dio ci aiuti s.p.a., con la quale il convenuto ha stipulato la polizza n. 1234 del 12 settembre 2021 a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile (doc. 05); chiede, quindi, di fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c. La chiamata in garanzia della Società di Assicurazioni Dio ci aiuti s.p.a. è pertanto finalizzata a far sì che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la medesima Società tenga indenne il convenuto del risarcimento del danno da corrispondere all'attore.

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, la Società Di.No.Co. s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Asti adito, previa ogni più utile declaratoria, *contrariis reiectis* e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare nei termini di legge, per i motivi sopra esposti:

- a) In via pregiudiziale, si richiede di accertare e per l'effetto dichiarare il proprio difetto di competenza dichiarandola in favore del Tribunale di Alessandria.
- b) Sempre in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento della negoziazione assistita.
- c) In via preliminare, si richiede di autorizzare il convenuto a chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. Dio ci aiuti s.p.a. per i motivi in cui in narrativa, previo differimento della prima udienza.
- d) Nel merito, in via principale, si richiede di respingere tutte le domande avversarie infondate in fatto ed in diritto.
- e) In subordine, si richiede al giudice di escludere le spese di bollo e le spese sostenute dalla perizia di parte.
- f) In via istruttoria si richiede al giudice di esperire una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per rilevare l'origine del sinistro e verificare la congruità della richiesta risarcitoria.

In ogni caso con vittoria di spese.

Si depositano in copia i seguenti documenti:

- Doc. 1: fattura di acquisto del veicolo;
- Doc. 2: perizia;
- Doc. 3: libretto dell'auto;
- Doc. 4: mail 24 gennaio 2022;
- Doc. 5: polizza assicurativa.

Torino, 22/06/2022

Firma Avv. *Better Call Saul*

---